

**DELIBERAZIONE 30 GENNAIO 2014  
16/2014/S/GAS**

**DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ PARZIALE E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI  
IMPEGNI PRESENTATA DA AMG ENERGIA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 gennaio 2014

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente modificata ed integrata, di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012" (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2012, 220/2012/E/gas;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione 21 febbraio 2013, 72/2013/S/gas (di seguito: deliberazione 72/2013/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A.

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 72/2013/S/gas, l'Autorità ha avviato, nei confronti di AMG Energia S.p.A. (di seguito: società), un procedimento per accertare violazioni in materia di pronto intervento gas ed irrogare la relativa sanzione amministrativa

pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, contestando che:

- (i) in violazione dell'articolo 12, comma 9, della RQDG la società – come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva (punto 11 della *check list*) – non ha redatto il “*Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas*” per l'impianto di distribuzione denominato “Palermo” relativo all'anno 2011;
- (ii) in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera e) della RQDG, il centralinista di pronto intervento della società, in occasione di una chiamata telefonica (contraddistinta dal progressivo 01-set, della tabella di riepilogo “Verifica dispersioni”) per una segnalazione di dispersione di gas, non avrebbe inviato il personale incaricato sul luogo della richiesta;
- (iii) in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera g) e dell'articolo 1 della RQDG la società non avrebbe assicurato la registrazione garantita di tutte le chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento; in particolare la società in sede di verifica ispettiva non è stata in grado di fornire la registrazione della data e dell'ora delle chiamate di pronto intervento – estratte a campione – giunte nei giorni 2 aprile 2011 e 20 giugno 2011 (documento n. 3 allegato alla *check list*);
- (iv) in violazione dell'articolo 25, comma 2, lettera a) della RQDG la società non avrebbe assicurato la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento; in particolare la società in sede di verifica ispettiva (punto 4 della *check list*) ha dichiarato che “*nell'anno 2011 (dal 30 marzo 2011 al 3 aprile 2011, dal 16 aprile 2011 al 19 aprile 2011, dal 10 giugno 2011 al 28 giugno 2011) si sono verificati alcuni guasti e/o attività di manutenzione dell'infrastruttura tecnologica aziendale che non hanno consentito la registrazione vocale*”; inoltre in sede di verifica ispettiva la società non è stata in grado di fornire sei registrazioni vocali relative alle chiamate giunte al centralino di pronto intervento nei giorni 17 marzo 2011, 20 maggio 2011, 7 giugno 2011, 14 agosto 2011, 9 settembre 2011, 21 novembre 2011 (contraddistinte rispettivamente dai progressivi 1075974, 1101618, 1107897, 1134665, 1142918 e 1181119 della tabella di riepilogo “Verifica dispersioni”);
- (v) in violazione dell'articolo 25, comma 4, della RQDG il centralinista di pronto intervento della società, in occasione delle chiamate telefoniche (contraddistinte dai progressivi 05-mar, 1068551, 1158985, 1189322, 1200923 della tabella di riepilogo “Verifica dispersioni”) per segnalazioni di dispersione di gas, non avrebbe fornito istruzioni sul comportamento da adottare immediatamente da parte del chiamante in attesa dell'arrivo della squadra di pronto intervento;
- (vi) in violazione dell'articolo 29, comma 4, lettera e) della RQDG, in occasione delle chiamate telefoniche (contraddistinte dai progressivi 1060039, 1085876, 1189322 e 1200923 della tabella di riepilogo “Verifica dispersioni”) per segnalazioni di dispersione di gas, la società non avrebbe registrato su alcun documento aziendale la classificazione del tipo di dispersione;
- (vii) in violazione dell'articolo 31, comma 2, lettera d), punto (ii), della RQDG, la società, in sede di comunicazione annuale all'Autorità dei dati di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas, avrebbe comunicato un dato non

corretto sulla lunghezza della propria rete in acciaio non protetta catodicamente, riferito al 31 dicembre 2010; in particolare in sede di comunicazione annuale di cui all'articolo citato la società ha comunicato un dato pari a zero metri mentre in sede di verifica ispettiva ha dichiarato (punto 7 della *check list*) che *“la rete in acciaio non in protezione catodica efficace risulta pari a metri 30.000”*;

- (viii) in violazione dell'articolo 32, comma 2, lettera b), punti iv), viii), ix) della RQDG la società non disporrebbe di procedure operative – necessarie per accedere al sistema degli incentivi per la sicurezza gas – per la classificazione delle dispersioni localizzate, per la gestione delle emergenze e per la gestione degli incidenti da gas; in particolare la società in sede di verifica ispettiva ha dichiarato (punto 1 della *check list*): (a) con riferimento alla classificazione delle dispersioni localizzate che *“il personale preposto è stato e viene reso edotto verbalmente dai superiori sulla metodologia di applicazione per la classificazione delle dispersioni riscontrate in loco”*; (b) con riferimento alla gestione delle emergenze e alla gestione degli incidenti da gas, di utilizzare i documenti *“AMG Energia S.p.A. – Gestione delle emergenze”* e *“AMG Energia S.p.A. – Gestione degli incidenti”* e che i medesimi *“non sono procedure facenti parte del sistema di qualità aziendale ma si possono considerare procedure interne, attualmente non formalizzate”*.
- con nota 2 aprile 2013 (prot. Autorità 12428), successivamente precisata con nota 8 ottobre 2013 (prot. Autorità 32359) AMG Energia S.p.A. ha tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo n. 93/11 e dell'articolo 16 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com una proposta di impegni relativa alle contestazioni di cui alla deliberazione 72/2013/S/gas;
  - nella riunione del 30 gennaio 2014, il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del responsabile del procedimento.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la proposta presentata da AMG Energia S.p.A. descrive, preliminarmente, iniziative che appaiono idonee a dimostrare, come richiesto dall'articolo 17, comma 2, lettere b) e d) dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la cessazione delle condotte contestate nonché il ripristino dell'assetto degli interessi anteriore alle violazioni, eliminando o attenuando le eventuali conseguenze immediate e dirette delle stesse; in particolare la società ha dichiarato e documentato:
  - di aver redatto ed inviato il rapporto di valutazione dei rischi di dispersione gas, per l'impianto di distribuzione denominato *“Palermo”* relativo agli anni 2011 e 2012 di cui all'articolo 12, comma 9, della RQDG;
  - di aver adeguato il centralino di pronto intervento, oggetto di contestazione, alle prescrizioni di cui agli articoli 25, comma 1, lettere e) e g), comma 2, lettera a) e comma 4, della RQDG avendolo sostituito (sia sotto il profilo tecnologico, sia sotto quello delle risorse umane dedicate) con un centralino la cui gestione è affidata dal 31 maggio 2013 ad una nuova società esterna; la società ha inoltre dichiarato che tale

- soluzione sarà mantenuta sino all'effettiva messa in servizio di una soluzione interna;
- di indicare sui rapporti di intervento delle squadre operative la classificazione della pericolosità delle dispersioni localizzate come previsto dall'articolo 29, comma 4, lettera e) della RQDG;
  - di aver rideterminato correttamente il dato sulla lunghezza della propria rete in acciaio non protetta catodicamente, riferito al 31 dicembre 2010, in conformità a quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), punto (ii), della RQDG;
  - di aver aggiornato la procedura di Gestione Pronto intervento Gas ed i Piani di gestione degli incidenti gas combustibile e di gestione delle emergenze in conformità a quanto stabilito dall'articolo 32, comma 2, lettera b), punti iv), viii), ix) della RQDG.
- la proposta presentata da AMG Energia S.p.A. reca, altresì, 6 (sei) impegni relativi rispettivamente: all'integrazione dei sistemi di telecomunicazione informativi del centralino di pronto intervento (impegno n. 1); all'implementazione di un sistema di telesorveglianza degli impianti di protezione catodica (impegno n. 2); all'aumento della percentuale annua di rete sottoposta ad ispezione (impegno n. 3); ad una campagna informativa sul tema della sicurezza gas (impegno n. 4); alla realizzazione di corsi di formazione per gli operatori sul servizio di distribuzione, con particolare riferimento alle materie della continuità e della sicurezza (impegno n. 5); all'aumento del personale dedicato al servizio di pronto intervento (impegno n. 6).

**RITENUTO CHE:**

- l'impegno n. 1 (integrazione dei sistemi di telecomunicazione informativi del centralino di pronto intervento), di cui alla proposta presentata da AMG Energia S.p.A., con la citate note del 2 aprile e dell'8 ottobre 2013, pur essendo in astratto di obiettiva rilevanza, è manifestamente inammissibile a valere come impegno, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lett. e) della deliberazione 243/2012/E/com, in quanto finalizzato al mero adempimento di parte degli obblighi violati di cui all'articolo 25, comma 1, lettera g) e comma 2, lettera a);
- gli impegni nn. 2, 3, 4, 5, e 6, di cui alla proposta presentata da AMG Energia S.p.A. con le citate note del 2 aprile e dell'8 ottobre 2013, appaiono, ad una preliminare valutazione, potenzialmente utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
- sussistano, pertanto, i presupposti per dichiarare ammissibili, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, gli impegni nn. 2, 3, 4, 5 e 6 della proposta presentata da AMG Energia S.p.A. in data 2 aprile 2013 (prot. Autorità 12428), successivamente precisata con nota 8 ottobre 2013 (prot. Autorità 32359)

## DELIBERA

1. di dichiarare ammissibile, limitatamente agli impegni n. 2 (implementazione del sistema di telesorveglianza degli impianti di protezione catodica), n. 3 (percentuale annua di rete sottoposta ad ispezione), n. 4 (campagna informativa sulla sicurezza gas), n. 5 (corsi di formazione per gli operatori) e n. 6 (aumento del personale di pronto intervento), ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta presentata da AMG Energia S.p.A. come risultante dalla nota 8 ottobre 2013 (prot. Autorità 32359) (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 72/2013/S/gas e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it);
2. di avvisare che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Autorità. I partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza di dati o informazioni fornite, devono contestualmente presentare un'apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate;
3. di avvisare che le osservazioni dei terzi interessati potranno essere inviate attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa le osservazioni potranno essere inviate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telefax, all'attenzione del responsabile del procedimento al seguente indirizzo: Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, Direzione Sanzioni e Impegni, Piazza Cavour 5, 20121 Milano – Fax +39.02.65565302. In quest'ultimo caso le osservazioni dei terzi interessati dovranno recare la dicitura: “*Proposta di impegni di AMG Energia S.p.A. nel procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 21 febbraio 2013,72/2013/S/gas. Osservazioni ai sensi dell'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com*”;
4. di avvisare che le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità a cura del responsabile del procedimento;
5. di avvisare che entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 4, AMG Energia S.p.A. potrà presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni;
6. di comunicare il presente atto, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a AMG Energia S.p.A., Via Ammiraglio Gravina n. 2/E, 90139 Palermo e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

30 gennaio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*